

LA DEPENALIZZAZIONE PARZIALE DEL REATO RELATIVO AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTENUTI E NON VERSATI

Premessa

Quasi nel rispetto del termine temporale ordinatorio stabilito dall'art. 2, comma 4, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (rubricato con il titolo di “**Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio**”), è stata data attuazione alla delega in essa contenuta con i decreti legislativi 15 gennaio 2016 nn. 7 e 8 (entrati in vigore, entrambi, in data 6 febbraio 2016).

Si tratta di provvedimenti, come si suol dire, “**a tutto campo**”, che prevedono cioè la depenalizzazione delle fattispecie di reato più svariate e che disciplinano diversi campi di attività dell'ordinamento civilistico e giuslavoristico del nostro Paese.

Nel primo caso (il decreto legislativo n. 7) si prevede l'abrogazione dei reati e l'introduzione, in loro vece, di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, relativamente alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 3, della sopra citata legge n. 67 (di cui ci limitiamo a segnalare quelle maggiormente ricorrenti, vale a dire il reato di ingiuria, di sottrazione di cose comuni, di invasione di terreni ed edifici ed infine di danneggiamento di cose mobili ed immobili).

Nel secondo caso (decreto legislativo n. 8) si stabilisce invece, tra gli altri, la modifica in illeciti amministrativi, con numerose eccezioni:

- delle violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (**art. 1, comma 1**);

- delle fattispecie di reato di cui all'alinea precedente le quali, nelle ipotesi aggravate, sono punite con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria (**art. 1, comma 2**). In tali casi, l'ipotesi aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato (v. anche la specifica in tal senso contenuta nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 5 febbraio 2016). Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della norma i reati previsti dal codice penale (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, ossia gli atti contrari alla pubblica decenza) e le fattispecie di reato indicate nell'elenco allegato al decreto legislativo n. 8 (quelli relativi alle materie dell'edilizia e urbanistica, dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.).

- di altri casi di depenalizzazione, tra i quali ci limitiamo a segnalare quelli relativi agli impianti ed all'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici; alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; all'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione; alla coltivazione, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope per la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, senza la relativa autorizzazione senza autorizzazione ed infine **all'omesso versamento dei contributi previdenziale ed assistenziale trattenuti ai lavoratori. (art. 3, commi da 1 a 7)**.

“Il Legislatore distingue **due regimi sanzionatori** in ragione del **tempus commissi delicti**:

- quello applicabile agli illeciti commessi antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto in esame;

- quello applicabile agli illeciti commessi successivamente a tale data.

Per le **condotte iniziate e cessate** prima del 6 febbraio 2016 si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 8/2016 concernenti rispettivamente l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa (regime intertemporale).

Con riferimento, invece, alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del Decreto, si applicano gli artt. 1 e 6 dello stesso testo normativo (regime ordinario)." (v. la già citata circolare ministeriale n. 6).

Da testo della circolare sembrerebbe evincersi che alle condotte illecite iniziate prima del 6 febbraio 2016, ma cessate successivamente a tale data, debba applicarsi il nuovo regime sanzionatori: staremo a vedere le prese di posizione che saranno assunte dagli Enti pubblici deputati all'accertamento degli illeciti.

Il comma 6 del decreto legislativo n. 8, **che costituisce l'oggetto del presente lavoro**, riguarda, come da titolo e come evidenziato in grassetto in precedenza, le ritenute previdenziali ed assistenziali (cc. dd. **"quote a carico"**) trattenute dal datore di lavoro e non versate all'INPS sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, ivi comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (**le eventuali trattenute per incumulabilità della pensione con la retribuzione**).

Per quanto ovvio, il regime di depenalizzazione è esteso anche al **comparto dell'agricoltura**, atteso che l'art. 1172 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce appunto che "Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti [ora operai a tempo indeterminato (OTI) e operai a tempo determinato (OTD), n. d. a.] configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638."

Infine, per espressa previsione normativa (art. 39 della legge 4 novembre 2010, n. 183, confermata in chiave di prassi amministrativa anche dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la già citata circolare n. 6 del 5 febbraio 2016) la trasformazione in illeciti amministrativi deve intendersi operante anche in ipotesi di **ritenute effettuate e non versate all'INPS dai committenti nei confronti dei soggetti che svolgono attività di lavoro parasubordinato** (per intenderci, le collaborazioni coordinate e continuative) iscritti alla **"Gestione separata"** di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 dicembre 1995, n. 335.

Recita infatti il suddetto art. 39, rubricato con il titolo di **"Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali"**, che "L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638."

La depenalizzazione deve intendersi estesa anche ai soggetti a cui è stato esteso l'obbligo di iscrizione all'appena citata Gestione separata, come per esempio agli Enti (di solito le Università) che pongono in essere corsi di dottorati di ricerca).

Il nuovo quadro normativo del sistema sanzionatorio delle **"quote a carico"**

L'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in attuazione della delega contenuta nell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 28 aprile 2014, n. 67, sostituisce il testo dell'**art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463**, convertito,

con modificazioni, dalla **legge 11 novembre 1983, n. 638**, prevedendo un doppio regime di penalità (amministrative e penali) in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, in precedenza configurato unicamente con la fattispecie del reato (reclusione fino a tre anni e multa fino ad euro 1.032).

Recita infatti l'appena citato comma che "L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.»

Il testo novellato introduce dunque un distinguo, collegato alla misura annuale dell'omissione.

La sanzione penale della reclusione fino a tre anni, unitamente alla multa fino a euro 1.032, resta infatti confermata nel solo caso in cui l'omesso versamento sia superiore all'importo di euro 10.000 su base annua.

Nell'ipotesi in cui l'importo dell'omissione non superi la predetta soglia annuale, si applicherà invece la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Resta altresì garantita, anche nella nuova formulazione della norma, la **non punibilità**, sia avuto riguardo alla sanzione penale, sia con riferimento alla sanzione amministrativa, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

Alcune questioni applicative particolari

Il nuovo regime di depenalizzazione, stante anche l'architettura della norma, pone una serie di problemi, il primo dei quali concerne l'individuazione dell'autorità amministrativa deputata a ricevere il rapporto ed all'irrogazione della sanzione (c. d. "Autorità competente"), sanzione che sarà attivata, nel solo nel caso in cui il responsabile della violazione non effettui il versamento, ma anche qualora vi ottemperi parzialmente od in ritardo.

A tale riguardo giova rilevare, in prima battuta, che l'art. 3 del decreto legislativo in commento, utilizza la tecnica della sostituzione integrale della precedente norma, laddove si afferma, sembra il caso di ripeterlo, che "L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito".

Allo stesso tempo, il successivo art. 7, rubricato con il titolo di "**Autorità competente**", al comma 3, stabilisce che "Per le violazioni di cui all'articolo 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:

a) **le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate** nella legge 22 aprile 1941, n. 633, **nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638**, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

c) l'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione

all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

d) il prefetto con riguardo **alle restanti leggi indicate all'articolo 3.**"

Dal momento che il comma 1-bis è stato **sostituito** dalla novella, è come se la nuova versione del comma medesimo contenga, insieme alla sanzione penale, anche la previsione della norma depenalizzante, vale a dire la sanzione amministrativa.

Si appalesa dunque innegabile che l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto ed all'irrogazione della sanzione prevista per le cc. dd. "quote a carico" non possa che essere individuata nell'INPS.

Diversamente opinando (ma, per quanto più sopra sostenuto, l'ipotesi sembrerebbe decisamente da scartare) la competenza avrebbe dovuto essere appannaggio, in via residuale, del prefetto della provincia in cui ha sede legale l'azienda datrice di lavoro.

Comunque sia, ed ad avvalorare le tesi appena sostenute, la questione è stata brillantemente risolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale, sempre con la circolare n. 6 più volte citata, ha affermato che "Circa l'individuazione dell'autorità competente a contestare la relativa sanzione, la norma fa esplicito riferimento all'autorità individuata dal D.L. n. 463/1983, che tuttavia, sul punto non contiene disposizioni espresse.

Pertanto, fermo restando la competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL ad irrogare le sanzioni per gli illeciti commessi dal 6 febbraio p. v., si ritiene che l'unico criterio rintracciabile nell'ambito del quadro regolatorio vigente risulta essere quello contemplato dall'art. 35, comma 2, della L. n. 689/1981, in forza del quale "per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatori (...)".

Si ritiene, pertanto, per ragioni di economia amministrativa, che l'autorità destinataria degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria possa essere la sede provinciale dell'INPS territorialmente competente." dell'INPS territorialmente competente."

L'unica eccezione (lo vedremo in seguito) si registra allorchè i procedimenti penali relativi ai reati depenalizzati siano stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 (come più volte segnalato, il 6 febbraio 2016), con sentenza di condanna o decreto irrevocabili: ricorrendo tale evenienza, sarà il giudice dell'esecuzione ad adottare il provvedimento relativo alla sanzione amministrativa.

Una seconda questione concerne il momento in cui dovrà essere intimato l'illecito amministrativo e segnatamente se il processo-verbale debba essere notificato dalle appena citate autorità competenti al momento dell'accertamento dell'infrazione ovvero decorsi i tre mesi entro i quali il soggetto responsabile dell'illecito può evitare la punibilità mediante il versamento integrale delle ritenute operate e non versate.

Non siamo a conoscenza (o per lo meno, non ancora) della prassi amministrativa che potrà essere adottata: stante la formulazione legislativa, tuttavia, il processo verbale dovrebbe essere predisposto e notificato dopo lo scadere nel suddetto termine di tre mesi, atteso che l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo in commento afferma che "Il datore di lavoro non è punibile, né **assoggettabile** alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».

Diversamente opinando, infatti, il legislatore delegato avrebbe dovuto utilizzare il termine di "**assoggettato**".

Non si può tuttavia non tenere conto di quanto affermato dalla circolare n. 6 più volte citata, sia pure limitatamente ai casi dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui si discorre (6 febbraio 2016), vale a dire che "Alla luce del quadro regolatorio sopra delineato, codesti Uffici, a seguito della ricezione degli atti trasmessi dall'autorità

giudiziaria o dal PM, dovranno redigere e notificare al trasgressore e all'obbligato in solido, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti stessi (trecentosettanta per i trasgressori residenti all'estero), **il verbale unico di contestazione e notificazione** ex art. 14 L. n. 689/1981.”

A sua volta l'art. 14, al primo e secondo comma, recita appunto che, **“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente** tanto al trasgressore quando alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, **gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni** e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”

E non si può neanche ignorare l'ulteriore circostanza (almeno così si ha modo di ritenere) che resti immutata la possibilità offerta al trasgressore a cui è stata notificata l'ordinanza ingiunzione di difendersi in via amministrativa avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 18, comma 1, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, laddove si legge che “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 [rubricato con il titolo di **“Obbligo del rapporto”**, n. d. a.] scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.”

Nel caso in cui gli scritti difensivi dovesse produrre l'effetto di annullare l'infrazione, si renderebbe infatti del tutto inutile notificare il processo verbale immediatamente, per cui sarebbe avvalorata la tesi che sostiene il differimento della notifica decorsi i prescritti tre mesi di ottemperanza.

Nel quadro appena illustrato, non resta che attendere gli sviluppi della situazione, per la verità alquanto complessa.

Un terzo punto da risolvere riguarda l'entità della sanzione amministrativa.

La risposta alla domanda è contenuta nella più volte citata circolare n. 6 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, laddove è stato precisato che “In particolare, il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché dai committenti sui compensi dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della L. n. 335/1995, per un importo superiore a euro 10.000 annui, continua ad essere punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (ipotesi non depenalizzata).

Nell'ipotesi in cui, invece, "l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.

Il datore di lavoro non risulta punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa laddove provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione.

In considerazione del meccanismo di cui sopra, si ritiene che si debba escludere l'applicazione dell'art. 13, D. Lgs. n. 124/2004, risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16, L. n. 689/1981.”

Fermo restando pertanto la competenza esclusiva del giudice nell'irrogazione della sanzione penale prevista in caso di superamento della soglia annuale di 10.000 euro, nell'ipotesi in cui il mancato versamento delle ritenute non versate all'INPS risulti di ammontare inferiore al suddetto limite, l'art. 16, come modificato dall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, rubricato con il titolo di **“Pagamento in misura ridotta”**, stabilisce testualmente che “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio

del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi é stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”

L’ammontare della sanzione amministrativa dovrà pertanto risultare di importo pari ad euro 16.667 (ossia nella misura della terza parte del massimo edittale), visto che il doppio del minimo edittale corrisponderebbe alla maggiore somma di euro 20.000.

Il regime intertemporale

L’art. 8, comma 1, prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della norma delegata (6 febbraio 2016), **sempre che il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (in sostanza, qualora la sentenza sia già passata in giudicato).**

Mediante la suddetta norma il legislatore delegato ha dunque disposto espressamente l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative che sostituiscono le originarie sanzioni penali: ciò rende necessario, relativamente agli atti ancora pendenti presso l’autorità giudiziaria, che la medesima proceda alla loro trasmissione all’autorità amministrativa, che dovrà a sua volta porre mano alla comminazione della sola sanzione pecuniaria.

A tale riguardo il successivo art. 9, comma 1, rubricato appunto con il titolo di **“Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa”**, prevede che ciò debba avvenire entro novanta giorni dalla sopra citata data del 6 febbraio 2016, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

Più specificatamente:

- laddove l’azione penale non sia stata ancora esercitata, a tale trasmissione provvede direttamente il pubblico ministero, sempre che il reato non risulti già estinto per qualsiasi causa e pertanto il pubblico ministero medesimo non ne richieda al giudice l’archiviazione (art. 9, comma 2);

- qualora l’azione penale sia stata esercitata ma non sia ancora intervenuta la relativa pronuncia, il giudice emette sentenza inappellabile, di assoluzione o di non luogo a procedere ex art. 129 c. p. p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo in tal caso la trasmissione degli atti alla Direzione territoriale del lavoro per il seguito di competenza. Ricorrendo tale evenienza, il giudice formula una dichiarazione d’ufficio con sentenza, ovvero pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta (art. 9, comma 3, primo periodo);

- nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione (in pratica, il magistrato a cui è stato proposto il ricorso), nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (art. 9, comma 3, secondo periodo).

In tutti e tre i casi appena elencati, l’autorità amministrativa, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, dovrà provvedere alla notifica della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il maggior termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

Specificatamente, con la circolare n. 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in assenza di apposita previsione normativa e per ragioni di economia amministrativa, ha individuato nella sede provinciale dell’INPS territorialmente competente

l'autorità destinataria degli atti provenienti dall'autorità giudiziaria, con la conseguenza che qualora quest'ultima li trasmetta alla Direzione territoriale del lavoro, questa procederà a sua volta ad inviarli all'appena citato Ente previdenziale;

- nell'ipotesi in cui i procedimenti penali relativi ai reati depenalizzati siano stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8, con sentenza di condanna (in pratica con sentenza passata in giudicato) o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, vale a dire che commina egli stesso la sanzione amministrativa. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale, ossia senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. (art. 8, comma 2).

In applicazione del principio del “**favor rei**”, espressamente previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto di cui si discorre, viene riaffermato che “Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, **tenuto conto del criterio di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale**. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.”

L'appena citato art. 135 stabilisce a sua volta che “Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.”

Considerato che il preesistente regime sanzionatorio prevedeva allo stesso tempo una pena pecuniaria di un importo non superiore ad euro 1.032 ed una detentiva fino a tre anni, la sanzione amministrativa che dovrà comminare l'INPS non potrà essere di importo più elevato rispetto a quello risultante dalla sommatoria della pena pecuniaria e di 250 euro moltiplicato per il numero dei giorni di detenzione da scontare.

Tanto per fare un esempio, qualora il soggetto interessato fosse stato condannato ad una sanzione penale costituita da una pena pecuniaria di 700 euro e ad una detentiva di 30 giorni, nessuno dei quali già scontati, la sanzione amministrativa, in virtù del principio del favor rei, dovrà ammontare a complessivi 8.200 euro (7.000 + 250 x 30), in luogo del maggior importo stabilito dal nuovo regime sanzionatorio depenalizzato, che avrebbe dovuto essere calcolato in 16.667, così come in precedenza specificato.

Naturalmente, nel caso in cui il responsabile dell'infrazione avesse già scontato 20,5 giorni di carcere, , la sanzione amministrativa non potrà superare l'importo di euro 3.075, ossia (700 + 250 x 9,5).

Considerazioni conclusive

L'alleggerimento del sistema sanzionatorio in una materia così delicata non può non indurre chi scrive dal ribadire alcune considerazioni già esplicitate in altre occasioni.

Si ritiene infatti doveroso sottolineare, nuovamente, che il mancato versamento delle quote di che trattasi costituisce un fatto di costume assai inquietante e che giustificherebbe ampiamente il mantenimento di un regime alquanto penalizzante: non si tratta infatti dell'impossibilità di assolvere all'obbligo contributivo a motivo di difficoltà economico-finanziarie o di altre cause parimenti meritevoli di essere tenute in debita considerazione, bensì del **mancato versamento di somme già trattenute** sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore e non trasferite contestualmente all'INPS (in una parola, di una vera e propria **appropriazione indebita**).

Si potrebbe certo eccepire che, pur di onorare la prestazione d'opera (ed al contempo di acconsentire alle richieste del lavoratore, che a volte si possono manifestare in maniere anche insistenti), il datore di lavoro preferisca erogare la somma più elevata a propria disposizione: a ciò si può tuttavia controbattere che per assolvere all'obbligo normativo il medesimo imprenditore avrebbe potuto pagare un importo leggermente più contenuto allo scopo di essere messo in condizione di assolvere allo stesso tempo a quanto dovuto per legge all'Ente previdenziale ed evitare così i pericoli conseguenti all'illecito penale.

Detto in altri termini, una simile inadempienza non si può giustificare né sul piano economico-aziendale (come già detto, la mancanza di disponibilità finanziaria) né, tanto meno, su quello etico-morale (l'appropriazione di somme altrui, che per giunta sono finalizzate alla copertura finanziaria delle future pensioni dei lavoratori).

Perché proprio di appropriazione indebita, giova ribadirlo, in buona sostanza, si tratta! E non si può neanche escludere che ci si trovi di fronte ad un ennesimo tentativo, per quanto velato ed indiretto, di smantellamento, anche in un futuro abbastanza prossimo, del **“Welfare state”**.

Peraltro l'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211 (previsione della reclusione fino a tre anni, oltre alla multa fino a 1.032,00 euro), ha resistito recentemente al vaglio di incostituzionalità ipotizzato dal Tribunale di Imperia (sentenza del Giudice delle leggi n. 139 del 7 agosto 2013), per cui non si comprende l'opportunità, almeno al momento, di predisporre un alleggerimento del sistema sanzionatorio fino ad oggi in vigore per la specifica fattispecie, **alleggerimento che potrà avere come conseguenza una più che probabile recrudescenza del fenomeno del mancato assolvimento degli obblighi contributivi.**

Francavilla al Mare (CH), lì 4 aprile 2016